

CXXXIV.

TORNATA DEL 7 LUGLIO 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Presentazione di disegni di legge interpolatamente — Il senatore Pierantoni propone che il Senato esprima felicitazioni a S. A. R. il Duca degli Abruzzi per la compiuta ascensione del Ruvenzori — Il ministro della marina si associa, in nome del Governo, a tale proposta, che è approvata all'unanimità — Senza discussione sono approvati i disegni di legge nn. 279, 324, 299 e 306 — I senatori Cannizzaro e Mezzanotte, relatore, e il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, parlano nella discussione generale del disegno di legge: «Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e per il R. Corpo del Genio civile» (N. 304) — Senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: «Cessione e riscatto di canoni e di altri oneri reali» (N. 323), e se ne approvano gli articoli senza discussione, dopo osservazioni dei senatori Colonna F. e di Camporeale, relatore, e del ministro del tesoro all'art. 2, e dopo una raccomandazione del relatore, accolta dal ministro del tesoro, all'art. 7 — Approvazione del disegno di legge: «Costituzione in comune autonomo della frazione di Castelvecchio Calvisio» (N. 298) — Congedo — Votazione a scrutinio segreto — Nomina di Commissioni — Discussione della proposta di aggiunta al Regolamento del Senato (N. LXV) — Parlano i senatori Arcoleo, Pierantoni, Melodia, presidente dell'Ufficio centrale e Casana, relatore — La proposta, con un emendamento del senatore Arcoleo, è approvata — Discussione della proposta di aggiunta al Regolamento del Senato (N. LVII) — Parlano i senatori Finali, Pierantoni, Arcoleo, che propone un ordine del giorno, Blaserna, Casana, relatore e Melodia, presidente dell'Ufficio centrale — L'ordine del giorno del senatore Arcoleo è approvato — Proposta del senatore Melodia — Il senatore Borgatta parla per un richiamo al regolamento — Avvertenza del Presidente — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della finanze, dell'agricoltura, industria e commercio, della guerra, dell'istruzione pubblica ed il sottosegretario di Stato pei lavori pubblici.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Presentazione di disegni di legge.

MAJORANA, ministro del tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA, ministro del tesoro. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega degli affari esteri, un progetto di legge che ha per titolo: «Nuova proroga dei tribu-

nali misti (della riforma) in Egitto», già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Domando che questo progetto sia trasmesso di urgenza alla Commissione per i trattati.

Presento pure al Senato, a nome del ministro degli affari esteri, e per semplice comunicazione, una convenzione supplementare modificante gli art. 8 e 9 del trattato di amicizia, commercio e navigazione del 3 ottobre 1868 fra l'Italia e il Siam, firmato a Parigi l'8 aprile 1905, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il 7 ottobre 1905.

Ho l'onore infine di presentare al Senato un progetto di legge, approvato dalla Camera dei deputati, per « Trasporto di fondi riguardanti le pensioni per l'esercizio finanziario 1905-906 dai bilanci del tesoro, delle finanze, e dei lavori pubblici a quelli degli affari esteri e dell'istruzione pubblica ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alle Commissioni competenti.

Proposta del senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Onorevoli colleghi, Sua Altezza Reale Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi, ai 26 aprile 1894 veniva in quest'Aula a dare il giuramento di senatore.

Noi vivamente applaudimmo la sua presenza in questo ramo del Parlamento. Da quell'epoca in poi Egli ha portato la forza del suo ingegno, l'ardire, e la sapienza, che lo distinguono, dal Monte S. Elia nella Alascka alle regioni polari artiche, e il 18 giugno ha compiuto l'ascensione del Runsori o Ruvensori, montagna dell'Africa centrale la cui vetta finora non aveva conosciuto l'orma di persona umana.

La fortuna del nostro Principe fu meritata dalla sapiente preparazione, dalla preveggenza, e dall'ardire che fanno di lui il fortunato vincitore di gare tentate da altri famosi alpinisti e navigatori.

Io interpreto il sentimento di tutti i colleghi invitandoli ad esprimere la nostra ammirazione per la nuova gloria aggiunta alla sua vita forte ed operosa.

Il nostro Presidente sarà il messaggero delle nostre felicitazioni e del nostro saluto che si estendono al Cagni, al Sella, al Roccati e alle guide alpine che, agli ordini di lui, compirono l'audace impresa.

La Nazione ha già esultato per la notizia recata dalla stampa della capitale che un Principe di Casa Savoia abbia piantato sopra sì alte cime il tricolore italiano.

Però sia a me lecito dire che il nostro plauso, egregi colleghi, avrà un'eco vivissima nella regione degli Abruzzi che mi diede i natali, perchè il Duca con la propria persona, col vessillo italiano, ha fatto anche conoscere ad ignoti paesi la regione che Virgilio diceva per l'antico valore: *Genus acre virum*. Noi siamo montanari perchè la nostra regione appartiene a quella grande catena appenninica che molto assomiglia alle Alpi, e in cui sorgono maestosi verso le altezze del cielo il Morone, il Gran Sasso d'Italia e il gruppo della Majella.

Permettete che al sentimento altamente italiano io aggiunga quello speciale per l'onore che la forte impresa del Duca recò alla terra mia natale. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Io credo che il Senato vorrà plaudire alla proposta dell'onorevole Pierantoni verso il Principe di Casa Savoia, il quale dà l'esempio ad un tempo dei più nobili ardimenti e dei più nobili sacrifici. (*Approvazioni vivissime*).

MAJORANA A., ministro del tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA A., ministro del tesoro. A nome del Governo mi associo alle parole dell'onorevole Pierantoni e dell'onorevole Presidente in onore del Duca degli Abruzzi, il quale, seguendo le orme della sua illustre Casa, ha dato all'Italia un nuovo e splendido esempio di ardimento e di virtù. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se accetta la proposta dell'onor. Pierantoni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

La proposta è approvata all'unanimità.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 2,760,860.32 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1904-905, risultanti dal rendiconto generale consultivo dell'esercizio stesso » (N. 279).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 2,760,860.32 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1904-905 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi a voler dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1904-905 su taluni capitoli di spese obbligatorie e d'ordine nella complessiva somma di lire duemilionesettecentosessantamilaottocentosessanta e centesimi trentadue (L. 2,760,860.32), ripartita fra i Ministeri ed i capitoli descritti nell'unita tabella.

Tabella delle eccedenze d'impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio 1904-905 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.

Ministero delle finanze.

Cap. n. 45. Aggio di esazione ai contabili	L.	46,794.76
» 56. Restituzioni e rimborsi (Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari)	»	307,257.96
» 97. Restituzioni e rimborsi (Amministrazione imposte dirette e catasto)	»	1,823,676.37
» 163. Vincite al lotto	»	455,513.56
	L.	<u>2,633,242.65</u>

Ministero dell'istruzione pubblica.

Cap. n. 8. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari	L.	<u>523.90</u>
--	----	---------------

Ministero della guerra.

Cap. n. 24. Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario	L.	123,157.50
» 39. Spese di giustizia penale militare	»	936.27
	L.	<u>127,093.77</u>

RIASSUNTO

Ministero delle finanze	L.	2,633,242.65
Ministero dell'istruzione pubblica	»	523.90
Ministero della guerra	»	127,093.77
	L.	<u>2,760,860.32</u>

PRESIDENTE È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e, trattandosi di un articolo unico, questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 324).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Approvazioni di nuove e maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

Prego il senatore segretario Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 324).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,696,000 e le diminuzioni di stanziamento per uguale somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1905-906, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 416,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1905-906, destinata a completare la dotazione riconosciuta insufficiente per il cap. 156 « Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri ».

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	5. Spesa per la copiatura a cottimo L.	8,200
»	20. Ispezioni e missioni amministrative »	200,000
»	21. Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria) »	1,500
»	22. Spese di posta (Spesa d'ordine) »	1,300
»	27. Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio nell'amministrazione centrale e provinciale, del Consiglio di Stato, degli archivi di Stato. . . »	1,000
»	31. Spese casuali »	10,000
»	33. Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli art. 3, 83 e 109 del testo unico sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spese obbligatorie) . »	24,000
»	65. Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica »	10,000
»	66. Sussidi per provvedimenti profilattici in caso di epidemie e di epidemie - Spese per acquisto e preparazione del materiale profilattico »	10,000
»	89. Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza e per trasferimento alle guardie di città »	50,000
»	108. Indennità di via e trasporto di indigenti per ragione di sicurezza pubblica, indennità di trasferta e trasferimento di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spese pel rimpatrio di fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe »	50,000
»	132. Servizio delle manifatture carcerarie - Mercede ai detenuti lavoranti e gratificazioni straordinarie. . »	35,000
»	133. Servizio delle manifatture carcerarie - Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici, e retribuzione agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie »	6,000
	<i>Da riportarsi L.</i>	<u>407,000</u>

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 LUGLIO 1906

	<i>Riporto</i> . . . L.	407,000
Cap. n. 134. Servizio delle manifatture carcerarie - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggio e trasporti - Minute spese per le lavorazioni »		5,000
» 156. Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri »		1,284,000
	<i>Totale</i> . . . L.	<u>1,696,000</u>

Diminuzione di stanziamento.

Cap. n. 6. Ministero - Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti »		7,000
» 14. Funzioni pubbliche e feste governative »		10,000
» 34. Archivi di Stato - Personale (Spese fisse) »		17,000
» 56. Indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Spese varie per il loro funzionamento »		10,000
» 57. Medici provinciali - Personale (Spese fisse) »		10,000
» 84. Funzionari ed impiegati di sicurezza pubblica - Personale (Spese fisse) »		400,000
» 87. Guardie di città - Personale (Spese fisse) »		700,000
» 122. Carceri - Spese per esami e studi preparatori »		3,000
» 123. Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibili e stoviglie »		446,000
» 124. Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri per le carceri »		40,000
» 125. Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti farmacisti e tassatori di medicinali per le carceri »		3,000
» 126. Mantenimento nei riformatori dei giovani ricoverati per oziosità e vagabondaggio. »		50,000
	<i>Totale</i> . . . L.	<u>1,696,000</u>

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Rosazza » (N. 299).

PRESIDENTE. Ora viene il progetto di legge: Costituzione in comune autonomo della frazione di Rosazza.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi a voler dare lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:
(V. Stampato N. 299).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La frazione di Rosazza del comune di Piedicavallo in provincia di Novara è costituita in comune autonomo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto Reale alle disposizioni occorrenti per la delimitazione dei confini, per regolare i rapporti patrimoniali fra i due comuni, e per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Concorso dello Stato nella spesa del monumento dei Mille sullo scoglio di Quarto » (N. 306).

PRESIDENTE. Segue ora nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge:

Concorso dello Stato nella spesa per monumento dei Mille sullo scoglio di Quarto.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi, a voler dare lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 306).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Si autorizza il concorso dello Stato per la somma di L. 50,000 al monumento che, per iniziativa del comune di Genova, dovrà sorgere in Quarto al mare sullo scoglio dal quale parti la spedizione dei Mille.

(Approvato).

Art. 2.

Detta somma sarà stanziata sulla parte straordinaria del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1906-907 e sarà versata alla tesoreria civica di Genova in aumento del fondo votato dal Comune e altrimenti raccolto dal Comitato presieduto dal sindaco.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato come gli altri a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e per il R. Corpo del Genio civile » (N. 304).

PRESIDENTE. Viene ora la discussione del disegno di legge:

Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e per il Real corpo del Genio civile.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi, a voler dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 304).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANNIZZARO. In questo disegno di legge si contiene una modificazione del comma 1° dell'articolo che riguarda il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Nell'articolo che lo sostituisce non vi è più aggiunto quel comma, il quale stabiliva che un certo numero di membri straordinari poteva essere aggiunto al Consiglio stesso.

È sorto perciò un dubbio. Siccome purtroppo il progetto di legge è fatto un po' a mosaico, vale a dire modifica alcuni comma degli articoli e ne lascia invece intatti degli altri; ciò ha dato luogo al dubbio che si rileva dalla relazione, perchè nella conclusione di essa si fanno delle riserve circa l'interpretazione di quel comma nel quale si parla della presenza di questi membri estranei nel Consiglio superiore. Si dubita insomma se quel comma che ad essi si riferisce rimanga inalterato o no. Il ministro aveva già promesso alla Commissione di dare spiegazioni tali da togliere ogni dubbio al riguardo, giacchè, secondo lui, confrontando i comma che rimangono con quelli che furono soppressi, si vede che quel comma che ammette l'esistenza di membri straordinari da nominarsi dal Governo a componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, vi rimane in vigore.

Anche in un altro articolo, sorge il dubbio, di quando dovranno intervenire nel Consiglio i detti membri straordinari; tale dubbio è anche dovuto al modo di contare i comma che sono stati aboliti, e quelli che rimangono inalterati.

Io prego il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici a voler ripetere, a scanso di ogni equivoco, la dichiarazione che nulla è modificato riguardo alla facoltà che ha il Governo, di aggiungere membri straordinari al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dari, sottosegretario di Stato ai lavori pubblici.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche le ultime frasi della relazione risentono del dubbio accennato dal senatore Cannizzaro: senonchè l'art. 6, sul quale il dubbio cadrebbe, nella legge del 1882 era composto di quattro comma, nella legge del 1893 era composto di tre comma; ed oggi il disegno di legge dice così: « agli articoli 5 (*virgola*), 6 (*1° comma*), sono sostituiti i seguenti articoli: « 6° *1° comma*: presso il Ministero, ecc. ». Il che vuol dire che la modificazione di oggi non cade che, esplicitamente, sul primo comma. E siccome i comma sono quattro nella vecchia legge, tre nella legge del 1893, ed agli altri comma non si fa oggi nessun riferimento per nessuna variazione, sarebbe proprio gratuita la supposizione che i comma lasciati intatti potessero venire soppressi o variati.

I membri estranei al Consiglio superiore, quelli che per merito distinto si credette di potere aggregare per un biennio al Consiglio superiore, fanno parte non del primo comma, sibbene del secondo comma nella legge del 1883, e del terzo in quella del 1893. Pare quindi chiaro che l'attuale disegno di legge, come è stato approvato dalla Camera e come se ne chiede l'approvazione al Senato, non implichi affatto la soppressione del comma secondo e terzo della legge del 1893, la temuta soppressione cioè di quel paragrafo il quale ammette nel Consiglio superiore l'intervento di persone segnalate ed estranee ai funzionari dei lavori pubblici.

Spero che questa mia dichiarazione varrà a rimuovere ogni dubbio in contrario.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Sono lieto di quanto ha asserito l'onorevole sottosegretario di Stato perchè, come i colleghi sanno, la relazione è stata scritta in altro modo.

Sono lieto delle spiegazioni udite, che rappresentano l'opinione portata da colui che aveva l'obbligo di redigere la relazione, ed io mi dichiaro quindi soddisfatto anche a nome dei miei colleghi.

Vorrei richiamare l'attenzione del sottosegretario di Stato sopra una cosa che non è nella relazione, ossia sulla condizione di quei sei straordinari, i quali attendevano questa legge per entrare in uno stato normale. Io non so quale sia l'idea del Governo; però tengo a dichiarare che io ritengo che qualche cosa si debba fare per costoro, i quali sono stati nominati a quei posti, e dovrebbero ora trovare un collocamento diverso.

Ad ogni modo prego il sottosegretario di Stato di dirmi che cosa intende fare di costoro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io credo che l'onorevole senatore Mezzanotte alluda al residuo, dirò così, di quel personale assunto nel 1903 in seguito a concorso per titoli e senza esami; e cioè 20 ingegneri, 10 disegnatori e 10 assistenti. Costoro furono assunti in servizio per un solo anno, poi mantenuti provvisoriamente come straordinari, ed attualmente sono rimasti 4 ingegneri, 8 disegnatori e 8 assistenti. Solo uno di questi 20 rimasti ha un'età inferiore ai 40 anni, tutti gli altri li hanno oltrepassati, e taluno non di poco. Essi chiedevano di essere assegnati al ruolo organico del genio civile: ma la questione, sia pel modo, sia pel tempo dell'assunzione loro, non era molto semplice.

Vero è che questi funzionari, i quali fecero buona prova, potranno meritare qualche riguardo; ma includerli così di straforo, quasi all'improvviso, nel ruolo organico, col sistema nostro delle pensioni, parve cosa non punto semplice e facile. Però il ministro ha dichiarato alla Camera che egli si propone di rivedere il ruolo degli straordinari per risolvere la loro posizione nel miglior modo che sarà possibile; ma egli non ha potuto accogliere la loro istanza di essere posti senza altro nel ruolo organico, perchè, fra le altre cose, le loro funzioni non sono perfettamente eguali a quelle del personale del Real Corpo del Genio civile. Per esempio, i disegnatori e gli assistenti, ai quali

pure deve porsi attenzione, per le qualifiche con cui sono entrati, difficilmente potrebbero essere inquadrati in una delle categorie proprie del Genio civile. È questione adunque che ora non è possibile risolvere, e molto meno a riguardo dei soli quattro ingegneri; ma sarà studiata con coscienza e con amore di giustizia, nel desiderio che questa gente non abbia ad esser messa sul lastrico.

Hanno fatto buon servizio, hanno dato buona prova, e qualche riguardo potrà essere loro usato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Al ruolo organico dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato, in virtù dell'art. 2 della legge 25 giugno 1905, n. 270, con R. decreto 22 ottobre 1905, n. 532, sono aggiunti, dal 1° luglio 1906, i posti indicati nella tabella A annessa alla presente legge.

Con la stessa decorrenza il ruolo organico del personale del Corpo Reale del Genio civile è stabilito in conformità alla tabella B, pure annessa alla presente legge.

L'aumento di un decimo dello stipendio ai funzionari del ruolo transitorio di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 marzo 1904, n. 66, sarà fatto per tutti ad ogni quadriennio.

(Approvato).

Art. 2.

La maggiore spesa annua di L. 871,200 sarà, per l'esercizio finanziario 1906-907, e per gli esercizi successivi prelevata dai fondi autorizzati: 1° dalle varie leggi per opere pubbliche straordinarie ed assegnati per imprevisti e per riserva delle opere stradali, di bonifica e portuali; 2° dalla legge per i provvedimenti a favore delle Calabrie; 3° dalla legge per aumento della spesa straordinaria consolidata del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1905-906 al 1920-921.

(Approvato).

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finan-

ziario 1906-907 saranno portate le variazioni stabilite dalla tabella C, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Agli articoli 10, 11, 20, 22, 33 della legge 5 luglio 1882, n. 874 (serie 3^a), sono sostituiti i seguenti:

Art. 10. — A render valide le adunanze è necessaria la presenza della metà almeno del numero dei componenti il Consiglio o la Sezione, che hanno voto deliberativo.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei votanti; decide il voto del presidente in caso di parità.

Art. 11. — Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed i presidenti di sezione sono scelti fra gl'ispettori superiori di prima classe, e vengono nominati per decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 20. — Gli ufficiali del Genio civile provvisti di stipendio non superiore a L. 8000 hanno diritto all'aumento di un decimo del loro stipendio dopo ogni periodo sessennale di servizio attivo, durante il quale lo stipendio stesso non sia stato aumentato, o lo sia stato in misura inferiore al decimo. L'aumento dello stipendio per altra causa, interrompe il sessennio in corso, e costituisce il punto di partenza dei nuovi aumenti sessennali, i quali però non potranno mai eccedere lo stipendio del grado o della classe superiore.

Lo stipendio degli aiutanti principali con gli aumenti sessennali può arrivare sino a L. 4200, e quello degli archivisti a L. 3000.

Art. 22. — Agl'ingegneri capi aggregati alle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici o preposti ai Compartimenti d'ispezione è corrisposto per il primo mese l'indennità di cui all'art. 21, e per il tempo successivo la metà di quella stabilita dall'art. 23, ed hanno diritto alle diarie, indennità, rimborsi di viaggio e spese d'ufficio corrispondenti al grado d'ispettore superiore.

Gl'ingegneri ordinari, pel tempo in cui sono destinati con decreto ministeriale alla reggenza di un ufficio, godono di una indennità annua di L. 500, ed hanno diritto alle diarie, indennità e rimborsi di viaggio corrispondenti al grado d'ingegnere capo.

Agli ufficiali del Genio civile che, per la direzione e sorveglianza di lavori straordinari compresi nel perimetro della città, sede dell'ufficio, e nel raggio di due chilometri dalla detta sede, debbono fare gite, sarà corrisposta una indennità giornaliera nella misura di un terzo di quella di cui all'art. 21.

Per le visite che nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore si eseguono dagli ufficiali del Genio civile dietro domanda di privati o di enti, che non siano provincie o comuni, si accrescono di un terzo le indennità di cui all'art. 21.

Art. 33. — I posti di ingegnere allievo sono conferiti in seguito a regolare concorso ai giovani che hanno ottenuto il diploma d'ingegnere civile nelle scuole di applicazione e negli istituti tecnici superiori, o politecnici o scuole superiori politecniche, e che non hanno superato il 30° anno di età.

Per gli ingegneri che alla data di apertura del concorso si trovino iscritti nel ruolo degli aiutanti, detto limite è prorogato al 40° anno di età.

Nessuno può presentarsi più di due volte all'esame di concorso.

(Approvato).

Art. 5.

Il secondo capoverso dell'art. 7 della legge 5 luglio 1882, n. 874, modificato dalla legge 15 giugno 1893, n. 294, è soppresso.

Agli articoli 5, 6 (1° comma), 24, 43, 45 della legge 5 luglio 1882, n. 874 (serie 3^a), modificati dalla legge 15 giugno 1893, n. 294, sono sostituiti i seguenti:

Art. 5. — L'alta sorveglianza sui servizi affidati al Corpo reale del Genio civile è esercitata dal Ministero dei lavori pubblici per mezzo degli ispettori superiori del Corpo stesso.

A questo fine sono costituiti per decreto Reale compartimenti d'ispezione, a ciascuno dei quali è preposto un ispettore superiore.

Possono pure essere ordinate ispezioni speciali.

Art. 6 (1° comma). — Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito un Consiglio superiore dei lavori pubblici con un presidente, tre presidenti di sezione, gli ispettori superiori del Genio civile in servizio attivo, gli ispet-

tori superiori tecnici del ruolo di vigilanza dell'ufficio speciale delle ferrovie presso il Ministero (istituito col Regio decreto 25 giugno 1905, n. 275) e quattro funzionari tecnici superiori dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, due dei quali in servizio attivo dell'Ispettorato centrale, nominati con decreto Reale, ogni biennio, in seguito a proposta del Comitato d'amministrazione delle ferrovie stesse.

Art. 24. — Gli ufficiali traslocati al Ministero, compresi gli aiutanti principali e gli archivisti, ed esclusi gli ispettori, godono, oltre alle indennità assegnate con leggi speciali agli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato con sede in Roma, la indennità di cui all'articolo 21, per il primo mese, e per il tempo successivo la metà dell'indennità mensile di cui all'articolo 23.

Gli ufficiali chiamati o inviati in temporanea missione presso il Ministero o presso altri uffici del Regno, non hanno invece altra indennità che quella stabilita dall'articolo 21.

Art. 43. — Gli ufficiali del Genio civile possono con decreto ministeriale essere distaccati temporaneamente a servizio di provincie, di comuni, consorzi od altri enti per lo studio e l'esecuzione di opere pubbliche concesse o sussidiate dallo Stato, salve le disposizioni dell'articolo 54.

Detti ufficiali continuano a far parte del regio Corpo del Genio civile, conservando ogni diritto di anzianità, di sessenni, di promozioni, di collocamento a riposo, come se prestassero servizio attivo nei lavori dello Stato, ma rimangono fuori ruolo, in soprannumero, nel rispettivo grado e classe, senza stipendio.

Gli enti a servizio dei quali passano i detti ufficiali devono versare nelle casse dello Stato l'importo delle ritenute ordinarie per pensione, nella misura dovuta dagli ufficiali medesimi.

Al cessare dell'incarico il funzionario, per riprendere il posto che gli spetta nel ruolo, dovrà attendere che si verifichi la necessaria vacanza.

Art. 45. — Le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44 sono pure applicabili ai funzionari dell'Amministrazione centrale pei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 6.

È abrogato l'articolo 8 della legge 22 agosto 1895, n. 547. Agli articoli 7 e 9 della stessa legge sono sostituiti i seguenti:

Art. 7. — Le sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono tre:

I. Della viabilità ordinaria e dei fabbricati;

II. Delle opere idrauliche terrestri e marittime;

III. Delle strade ferrate e delle tramvie.

Alle rispettive sezioni sono aggregati, con voto deliberativo, i direttori generali dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici. Alla terza sezione sono pure aggregati gli ispettori superiori amministrativi dell'ufficio speciale delle ferrovie, istituito col Regio decreto 25 giugno 1905, n. 275, ed un funzionario superiore amministrativo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nominato per un biennio per decreto Reale, quest'ultimo, in seguito a proposta del Comitato di amministrazione delle ferrovie stesse.

I membri aggregati intervengono anche, con voto deliberativo, alle adunanze generali del Consiglio, quando si tratta di affari concernenti i servizi cui sono addetti.

Alle sezioni possono essere aggregati ingegneri capi di 1^a classe con voto deliberativo.

Il regolamento determina quali affari debbano essere deliberati in adunanza generale. È sempre in facoltà del ministro dei lavori pubblici di esigere che un determinato affare sia trattato in adunanza generale.

Il Comitato superiore delle strade ferrate, istituito col Reale decreto 22 ottobre 1885, n. 3460 (serie 3^a), è soppresso; le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 9. — Per i provvedimenti relativi al personale del Genio civile, secondo le disposizioni dei regolamenti, è chiesto il voto consultivo di un Comitato, presieduto dal sottosegretario di Stato, e composto del presidente e dei presidenti effettivi di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dei direttori generali di ponti e strade, delle opere idrauliche e delle bonifiche e porti, e di quattro ispettori superiori preposti a Compartimenti, oltre a quelle altre persone che fossero designate da leggi speciali. Questi ultimi rimangono in carica due anni, e sono sostituiti due per ogni anno. Dopo il primo anno sono estratti a sorte i due che devono cessare dalle funzioni.

(Approvato).

Art. 7.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico, sentito il Consiglio di Stato, le varie disposizioni riguardanti l'ordinamento del Genio civile contenute nella presente legge ed in quelle del 23 luglio 1881, n. 337, 5 luglio 1882, n. 874, 15 giugno 1893, n. 294, 22 agosto 1895, n. 547, 7 luglio 1902, n. 333, 3 marzo 1904, n. 66, 8 luglio 1904, n. 357.

(Approvato).

TABELLA A.

Posti da aggiungere al ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con Regio decreto 22 ottobre 1905, n. 532.

GRADO E CLASSE	Stipendio individuale	Numero dei posti	Spesa totale
Personale di amministrazione.			
Segretari di 2 ^a classe	3,500	2	7,000
Id. 3 ^a id.	3,000	3	9,000
Vice-segretari di 1 ^a classe	2,500	5	12,500
Id. 2 ^a id.	2,000	5	10,000
Volontari	»	2	»
Carriera di ragioneria.			
Capi sezione di ragioneria di 1 ^a classe	5,000	1	50
Segretari di ragioneria di 1 ^a classe	4,000	4	16,000
Id. id. 2 ^a id.	3,500	1	3,500
Id. id. 3 ^a id.	3,000	2	6,000
Vice-segretari di ragioneria di 1 ^a classe.	2,500	2	5,000
Id. id. 2 ^a id.	2,000	2	4,000
Volontari.	»	1	»
Carriera d'ordine.			
Archivisti di 1 ^a classe	3,500	2	7,000
Id. 2 ^a id.	3,200	2	6,400
Id. 3 ^a id.	2,700	3	8,100
Ufficiali d'ordine di 1 ^a classe.	2,200	1	2,200
Id. 2 ^a id.	1,800	3	5,400
Id. 3 ^a id.	1,500	1	1,500
Personale di servizio.			
Uscieri	1,400	3	4,200
Id.	1,300	1	1,300
Id.	1,200	3	3,600
Id.	1,100	1	1,100
Id.	1,000	1	1,000
Inservienti	800	16	12,800
		67	132,600

TABELLA B.

Ruolo organico del personale del Corpo Reale del Genio civile.

GRADO	Classe	Numero	Stipendio	
			individuale	per classe
Personale superiore.				
Presidente del Consiglio superiore	»	1	12,000	12,000
Presidenti di Sezione del Consiglio superiore.	»	3	10,000	30,000
Ispettori superiori	1 ^a	13	9,000	117,000
Ispettori superiori	2 ^a	14	8,000	112,000
Ingegneri capi	1 ^a	42	6,000	252,000
Ingegneri capi	2 ^a	36	5,000	180,000
Ingegneri	1 ^a	125	4,000	500,000
Ingegneri	2 ^a	110	3,500	385,000
Ingegneri	3 ^a	95	3,000	285,000
Ingegneri allievi	»	45	2,000	90,000
Personale subalterno.				
Aiutanti principali	»	80	3,500	280,000
Aiutanti	1 ^a	196	3,000	588,000
Aiutanti	2 ^a	170	2,400	408,000
Aiutanti	3 ^a	140	1,800	252,000
Personale d'ordine.				
Archivisti	»	50	2,500	125,000
Ufficiali d'ordine	1 ^a	90	2,000	180,000
Ufficiali d'ordine	2 ^a	60	1,500	90,000
Ufficiali d'ordine	3 ^a	40	1,200	48,000
Personale di servizio.				
Inservienti.	»	70	1,200	84,000
Inservienti.	»	60	1,000	60,000
Inservienti.	»	30	900	27,000
		1470		4,105,000

TABELLA C.

Variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1906-907.

Capitolo	DENOMINAZIONE	Somma
Aumenti.		
1	Ministero - Personale di ruolo (<i>Spese fisse</i>)	+ 132,600
20	Genio civile - Personale di ruolo (<i>Spese fisse</i>)	+ 738,600
	Totale degli aumenti . . L.	+ 871,200
Diminuzioni.		
74	Assegni mensili al personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale (<i>Spese fisse</i>) - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse	- 14,700
213	Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	- 200,000
306	Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> , <i>c)</i> , <i>d)</i> , dell'articolo 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto dell'articolo 69 secondo comma della legge stessa	- 345,000
400	Maggiori spese impreviste per le opere portuali autorizzate dalla legge 18 marzo 1904, n. 102, e per quelle autorizzate dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 25 febbraio 1900, n. 56; 20 giugno 1901, n. 292, e 10 gennaio 1902, n. 275	- 6,600
<i>(Fondi delle Calabrie).</i>		
342 <i>D'</i>	Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stradali nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 L.	158,400
342 <i>P'</i>	Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> , <i>c)</i> , <i>d)</i> , <i>e)</i> , dell'articolo 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica nelle provincie calabresi, in base al disposto dell'articolo 69 secondo comma della legge stessa »	20,000
		- 178,400
<i>(Fondi delle opere idrauliche).</i>		
227 <i>bis</i>	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1 ^a categoria (art. 2, lett. <i>a</i>) della legge L.	36,500
228 <i>bis</i>	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2 ^a categoria (art. 2, lett. <i>a</i>) della legge »	90,000
		- 124,500
	Totale delle diminuzioni . . . L.	- 871,200

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Cessione e riscatto di canoni e di altri oneri reali » (N. 323).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Cessione e riscatto di canoni e di altri oneri reali ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dare lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato n. 323).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Gli Istituti esercenti il credito fondiario sono autorizzati ad acquistare per via di cessione le rendite, le prestazioni e tutti gli oneri, anche commutati, gravanti su beni immobili a titolo di enfiteusi, subenfiteusi, decima, censo, albergo od altro simile, rendendoli ammortizzabili mediante emissione e consegna di cartelle nel modo indicato negli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 2.

La prestazione verrà capitalizzata sulla base del cento per cinque, e, se fosse dovuta in tutto o in parte in derrate, verrà capitalizzata sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi dieci anni, secondo le mercuriali del luogo di pagamento o del mercato più vicino; consegnando al creditore tante cartelle del valore nominale di lire 100 ciascuna, fruttanti l'interesse del 3 e mezzo per cento, quante occorrono per rappresentare la prestazione capitalizzata sulla base del cento per cinque.

Gli interessi di queste cartelle saranno esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Ove il capitale o l'eccedenza di esso sia inferiore all'importo di una cartella, saranno assegnate agli aventi diritto frazioni di cartelle, le quali rimarranno in deposito presso l'Istituto finchè non abbiano raggiunto il valore nomi-

nale di una cartella mediante la capitalizzazione dei relativi interessi.

Le prestazioni accessorie verranno capitalizzate a norma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1864, n. 1636.

COLONNA F. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA F. Ho domandato la parola per un semplice chiarimento che vorrei avere dal relatore su questo articolo 2. Ove è detto che la capitalizzazione per l'affrancazione dei canoni in natura si farà sulla base del prezzo medio delle derrate negli ultimi dieci anni, e secondo le mercuriali del luogo di pagamento o del mercato più vicino, desidererei sapere quali s'intendono per gli ultimi dieci anni; quelli precedenti all'operazione di cessione che si fa all'istituto?

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE, *relatore*. A me pare chiaro che il dubbio sollevato dall'onor. Colonna F. va risolto nel senso che la mercuriale in base alla quale si fa la convenzione deve essere quella del decennio immediatamente precedente l'operazione di cessione che si fa all'istituto. Non è ragionevolmente concepibile che sia diversamente, perchè se l'operazione di cessione contemplata da questa legge si dovesse fare tra 10 o 20 anni, sarebbe assurdo che si dovesse prendere a base le mercuriali di prezzi riferentesi al decennio che precede l'approvazione di questa legge e perciò remote.

Il dubbio sollevato dall'onor. Colonna F. va risolto nel senso che devesi prendere a base le mercuriali del decennio precedente alla stipulazione dell'atto di cessione.

MAJORANA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA, *ministro del tesoro*. Mi associo completamente alle dichiarazioni dell'onor. relatore.

COLONNA F. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA F. Ringrazio, tanto l'onorevole ministro quanto l'onorevole relatore delle spiegazioni datemi, tanto più, che anche io era in quest'ordine d'idee; però siccome nell'articolo non è indicato il decennio, base di calcolo, ho

desiderato che risultasse almeno dalla discussione.

Non l'ho domandata per capriccio, ma perchè in altre leggi, ove è detto che questa capitalizzazione deve essere fatta in base all'ultimo decennio, l'interpretazione di siffatta clausola ha dato luogo a contestazioni; molti credevano che si trattasse del decennio precedente alla data della pubblicazione della legge, mentre si intendeva il decennio precedente all'operazione che si faceva.

Siamo perciò completamente d'accordo.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare pongo ai voti l'articolo 2°. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

L'annua prestazione sarà corrisposta all'Istituto e da questa così ripartita: lire 3 e mezzo per cento per l'interesse della cartella, lire 0.50 per cento a favore dell'Istituto per diritti di commissione; il resto per quota di ammortizzazione.

Le cartelle fondiariе sono esenti dalla tassa di bollo e di negoziazione, e saranno pure esenti da qualsiasi tassa il contratto di cessione, le trascrizioni, le cancellazioni di ipoteche, le altre annotazioni sui registri ipotecari, le notificazioni ed in generale tutti gli atti connessi col contratto o da esso necessariamente dipendenti.

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli e il Banco di Sicilia sono autorizzati a prelevare il 5 per cento dei propri utili netti annuali per costituire un fondo destinato ad accrescere la quota di ammortamento delle prestazioni dovute rispettivamente, nelle provincie continentali dell'ex-Reame di Napoli ed in Sicilia.

(Approvato).

Art. 4.

Col pagamento dell'ultima annualità del debito, il fondo rimane affrancato e libero da ogni vincolo reale, e la corrispondente dichiarazione, da rilasciarsi dall'Istituto di credito fondiario nelle forme prescritte dal regolamento, dopo essere stata trascritta a cura dell'Istituto medesimo presso il competente ufficio delle ipoteche, servirà di titolo al debitore della presta-

zione per le volture censuarie e per la cancellazione di tutte le iscrizioni dipendenti dall'onere estinto.

(Approvato).

Art. 5.

La cessione del diritto a riscuotere la prestazione non comprende gli arretrati delle annualità non soddisfatte, le quali rimarranno, in confronto dell'Istituto cessionario, come credito personale del cedente, il quale conserverà i privilegi, che per la legge potessero competergli.

(Approvato).

Art. 6.

Il creditore che intende addivenire alla cessione deve dimostrare la piena proprietà dei diritti che vuole cedere.

Gli atti e documenti relativi saranno esenti dalla tassa di bollo e da ogni altro diritto erariale.

Qualora l'Istituto giudichi di accogliere la domanda, verrà stipulato il contratto di cessione coll'intervento del debitore della prestazione, e con la condizione che la consegna delle cartelle sarà fatta dietro presentazione da parte del cedente dei documenti che attestino la cancellazione delle trascrizioni, iscrizioni od annotazioni che esistessero sul diritto ceduto.

Tuttavia l'Istituto può consentire la consegna immediata delle cartelle, trattenendone tanta parte, a titolo di cauzione, quanta basti ad assicurare la cancellazione delle ipoteche iscritte sul diritto ceduto.

(Approvato).

Art. 7.

L'atto di cessione conterrà la indicazione del titolo, della prestazione e della situazione del fondo gravato, con le indicazioni di cui all'articolo 1979 del Codice civile.

L'atto stesso sarà annotato, senza spesa, nei registri censuari e trascritto nei registri dell'ufficio delle ipoteche, con esenzione dalla tassa ipotecaria e dalla tassa di bollo per i registri ipotecari.

L'atto di cessione sarà notificato per mezzo di usciere all'attuale possessore del fondo,

quante volte non sia intervenuto nella stipula del contratto.

L'acquiescenza a tale atto senza contraddizione, entro giorni 30 dalla sua notifica, così verso i cedenti, che verso l'Istituto cessionario, equivale a ricognizione del titolo pieno provante l'esistenza della enfiteusi e i diritti da essa derivanti.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE, *relatore*. V'è un punto in questo articolo sul quale richiamo l'attenzione dell'onor. ministro per quando si dovrà redigere il regolamento. Il terzo comma dice che l'atto di cessione sarà notificato per mezzo di usciere a tutti i singoli interessati.

Sarebbe stato opportuno dire che *un estratto* di questo atto debba essere notificato ad ogni interessato; perchè molte volte l'atto di cessione rifletterà varie centinaia di partite e costituirà un volume. Anche posta la questione del costo, è da osservarsi che l'interessato meno facilmente potrà trovarvi la parte che lo riguarda.

MAJORANA A., *ministro del tesoro*. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA A., *ministro del tesoro*. Accolgo ben volentieri le raccomandazioni dell'onorevole relatore; è chiaro che, pei fini della legge debbono essere sollecite ed economiche queste operazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 7.

(Approvato).

Art. 8.

L'obbligazione di pagare la prestazione all'Istituto è indivisibile.

(Approvato).

Art. 9.

Nei rapporti coll'Istituto, il successore, a qualunque titolo, nel fondo gravato dalla prestazione ceduta, subentra in tutti i diritti e gli obblighi dell'autore.

(Approvato).

Art. 10.

Il debitore della prestazione può in ogni tempo redimere anticipatamente il fondo, pagando all'Istituto (anche in cartelle al valore nominale) il prezzo d'affrancazione a norma dell'art. 1564 del Codice civile, detratto l'ammontare delle quote di ammortizzazione comprese nelle annualità già pagate.

In tal caso pagherà all'Istituto, per una sola volta, una somma corrispondente all'intero diritto di commissione di centesimi 50 stabilito nell'art. 3, per ogni 100 lire del prezzo d'affrancazione pagato prima del termine.

(Approvato).

Art. 11.

Quando sullo stesso fondo coesistano enfiteusi e subenfiteusi, la cessione deve comprendere anche il diritto del subconcedente pel quale la cessione è obbligatoria.

La domanda di cessione fatta dal concedente all'Istituto di credito fondiario deve essere notificata al subconcedente per cura del concedente stesso.

Il subconcedente può arrestare la cessione del suo diritto, se, entro tre mesi dalla notificazione della domanda di cessione, procederà verso il concedente al riscatto del canone a norma dell'art. 1564 del Codice civile. In tal caso il pagamento del prezzo del riscatto potrà essere fatto in cartelle dell'Istituto al valore nominale.

(Approvato).

Art. 12.

Quando il subconcedente non ostacoli la cessione del suo credito, o quando la sua opposizione sia stata respinta dal magistrato, si procederà all'atto di cessione, al quale il subconcedente sarà invitato con atto di usciere, notificato 30 giorni prima, nel luogo del suo domicilio o della sua residenza.

Il canone e l'ammontare della differenza tra il canone ed il subcanone saranno capitalizzati a norma dell'art. 2, consegnandosi al concedente ed al subconcedente le corrispondenti cartelle in proporzione delle rispettive ragioni.

Se il subconcedente ricusa di ricevere il pagamento, si procederà alla offerta reale a norma di legge.

(Approvato).

Art. 13.

La riscossione delle prestazioni cedute all'Istituto fondiario sarà fatta per ruoli dagli esattori delle imposte dirette coi privilegi fiscali, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Gli esattori saranno retribuiti ad aggio dall'Istituto secondo le norme, colle condizioni e per gli effetti stabiliti dalle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

(Approvato).

Art. 14.

In caso di devoluzione nei termini dell'articolo 1565 del Codice civile, ove l'Istituto non voglia conservare il fondo, questo sarà venduto col procedimento autorizzato dagli articoli 23 e seguenti della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3ª) sul credito fondiario.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un progetto di legge.

MAJORANA A., *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA A., *ministro del tesoro*. A nome anche del collega ministro di agricoltura, di quello dei lavori pubblici e di quello delle finanze, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Istituzione di un Consorzio ed altri provvedimenti per l'industria zolfifera in Sicilia ».

DI CAMPOREALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE. Io pregherei il Senato di voler dichiarare d'urgenza questo progetto di legge, il quale, per ragioni che è superfluo l'espore, è atteso colla massima aspettativa, e quindi il non approvarlo in questa sessione potrebbe portare una grave crisi.

MAJORANA A., *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA A., *ministro del tesoro*. Non solo non ho difficoltà che sia dichiarato di urgenza il progetto di legge, ma per rendere

più efficace l'ordine di idee svolto dall'onorevole Di Camporeale, io pregherei il Senato di voler deferire al suo illustre Presidente l'incarico di nominare una Commissione. Trattasi di provvedimenti di molta urgenza, perchè in Sicilia sta per scadere un ordine di cose e bisogna sostituirne un altro, ed oltre a quello che dispone il disegno di legge vi è bisogno di una serie di provvedimenti da parte del potere esecutivo.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Io sono siciliano e più di tutti riconosco l'urgenza di questi provvedimenti, ma noi siamo qui pronti a studiare tutti i progetti di legge che ci verranno presentati, e certo questo non potrà correre pericolo di non essere esaminato, perchè il Senato dovrà tenere le sue sedute durante tutta la settimana veniente. Noi siamo anche pronti a riunirci negli Uffici domattina.

Quanto alla Commissione non ho niente da osservare a che sia nominata dal Presidente.

PRESIDENTE. Do atto al ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge per il quale è stata proposta l'urgenza.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Ora chiedo al Senato se intende di accogliere la proposta che l'esame del progetto di legge sia deferito ad una Commissione speciale da nominarsi dal Presidente.

Chi intende di approvarla è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Farò conoscere più tardi i nomi dei componenti la Commissione.

Approvazione del progetto di legge: « Costituzione in Comune autonomo della frazione di Castelvecchio Calvisio » (N. 298).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Castelvecchio Calvisio ». Prego il senatore, segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario legge*.

(V. Stampato N. 298).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La frazione di Castelvecchio Calvisio, che ora fa parte del comune di Carapelle-Calvisio, è separata ed eretta a comune autonomo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni opportune per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge verrà poi votato a scrutinio segreto.

Congedo.

È pervenuto alla Presidenza una domanda di congedo del senatore Giorgi per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei sette disegni di legge testè votati per alzata e seduta. Prego il senatore, segretario Taverna, a voler fare l'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che a comporre la Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge « Istituzione di un Consorzio ed altri provvedimenti per l'industria solfifera in Sicilia » ho chiamato i senatori Cannizzaro, Codronchi, Di Camporeale, Pagano-Guarnaschelli e Rattazzi.

Discussione della proposta di aggiunta al Regolamento del Senato (N. LXV).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Discussione di una proposta di aggiunta al regolamento del Senato ». Ne do lettura.

Aggiunta all'art. 32 (Capo V).

Art. 32

Il Senato nomina a squittinio segreto una Commissione permanente, composta di cinque membri, per le eventuali riforme al regolamento.

L'onorevole senatore Arcoleo, che è il proponente, ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Ringrazio innanzi tutto l'Ufficio centrale di avermi ceduto la primogenitura, poichè veramente la proposta fatta dai quarantasette nostri colleghi precedeva la mia. Però, per un senso squisito di cortesia essi hanno creduto di tener conto della mia proposta e di allargarla. Io non ho nulla da aggiungere: accetto le modificazioni fatte dall'Ufficio centrale, il quale ha creduto di aumentare da cinque a sette i membri della Commissione permanente, aggiungendo anche che debba intervenire il Presidente, la cui autorevole presenza può essere nel tempo stesso, secondo le circostanze, di impulso e di freno.

Vi ha una breve modificazione che ho voluto aggiungere sostituendo all'ultimo comma, che è una riproduzione dell'identico articolo approvato dall'altro ramo del Parlamento, un inciso che mi pare indichi meglio il compito e i limiti della Commissione e prevede i due casi possibili, cioè la propria iniziativa della Commissione, o quella di ciascun membro del Senato.

L'aggiunta dice così: « Spetta ad essa l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di riforma al regolamento durante la Sessione ».

PIERANTONI. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pierantoni.

PIERANTONI. Nello Statuto è disciplinata l'azione delle leggi ordinarie che sorgono col concorso del Re e delle due Camere. Il Ministero rappresenta la Corona in Parlamento. Vi sono poi due leggi speciali, dette regolamenti, che si deliberano per la necessaria indipendenza dei due rami del Parlamento, una dalla Camera dei deputati e l'altra dal Senato.

Non è possibile l'azione costituzionale di alcuna delle due Assemblee senza che la Corona vi sia rappresentata. Nessuna discussione di provvedimenti e di norme riguardanti la legge

interna, «che regola l'azione» del Senato, è legale senza che sia almeno presente il ministro guardasigilli, che ha qui il dovere di difendere le prerogative dell'altra Assemblea e quelle della Corona da disposizioni che potrebbero addurre conflitti o violare alcuna sanzione dello Statuto.

Potrei ricordare i precedenti della Camera Subalpina e quelli delle altre legislature. Una sola eccezione è ammessa: quella della discussione del bilancio interno, nella quale non intervengono i ministri, ma i senatori che sono ministri.

Mi sappia dire il mio egregio amico il senatore Melodia se vi fu volta in cui il Senato abbia funzionato senza la presenza di un ministro. Ricorderò che l'ultima volta, in cui questo dovere ministeriale fu osservato, fu quella in cui alla chiesta riforma di alcune parti del Regolamento il presidente Saracco volle aggiungere l'altra di deferire ad una Commissione speciale l'esame delle materie contravvenzionali di cui fossero accusati i senatori. Anche allora fu invitato il ministro guardasigilli, che era l'onor. Gian-turco, a prender parte alla discussione.

Del rimanente ogni proposta relativa a modificazione di regolamento fu equiparata a proposta di legge, talchè ne fu autorizzata la lettura, fu presa in considerazione, fu mandata agli Uffici e fu oggetto di una relazione dell'Ufficio centrale.

Questa antica consuetudine, che vidi rispettata nei 22 anni che sono in questa Assemblea, è stata osservata al presente?

Dopo di ciò se il Senato vuole discutere senza la presenza di alcuno che rappresenti la Corona, farà cosa illegale.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Rispondo al senatore Pierantoni che tanto io, quanto il Senato, abbiamo seguito le di lui orme. Il collega Casana, a capo di molti altri, presentò un disegno di riforma al regolamento, ed il Senato ne votò la presa in considerazione. Il senatore Pierantoni tacque...

PIERANTONI. Ma io era assente.

ARCOLEO. La sua assenza valga per noi come ratifica. La presa in considerazione fu votata dal Senato senza che intervenisse alcun ministro. Perchè il senatore Pierantoni m'insegna che per qualsiasi progetto di riforma di

iniziativa dei deputati, o dei senatori, occorre la presenza di un ministro responsabile, e l'intervento dei ministri è necessario in tutta la procedura che costituisce lo svolgimento di tutti i disegni di legge, per i quali convengono i tre fattori: la Camera dei deputati, il Senato e la Corona. Quando al contrario si tratta di riforme al regolamento, così la Camera come il Senato esercitano più che una facoltà legislativa, una facoltà costituente. Un articolo dello Statuto dice che ciascuno dei rami del Parlamento stabilisce il proprio regolamento e le proprie attribuzioni: cioè a dire indipendentemente, e senza intervento di ministri responsabili.

Il ministro in questo caso non sarebbe che un semplice spettatore, perchè non potrebbe intervenire nella discussione, trattandosi di cosa che non riguarda la sua responsabilità, nè l'esercizio del potere esecutivo.

In ultimo il senatore Pierantoni ha fatto appello alle consuetudini ed al buon senso, ed io invece faccio appello allo Statuto ed all'avvenuta votazione del Senato, quando si deliberò la presa in considerazione della proposta Casana. E dopo ciò mi rimetto al Senato.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Il collega Arcoleo non può pretendere che io sia ogni giorno ed in tutte le ore presente al Senato, quando ho altri doveri da compiere. Egli sa poi che sono stato infermo. Nessuno più di me conosce l'acutezza dell'ingegno del mio amico, il quale sarebbe capace di farmi passare entro la cruna di un ago. (*ilarità*). Ma male si lotta contro regole certissime.

Nessuno può negare il diritto vigente confortato da circa settant'anni di durata, per cui sin dal primo momento che s'inaugurò il sistema rappresentativo, discutendosi il regolamento del Senato proposto dal conte Sclopis e da altri valorosi giuristi, intervenne alla discussione il ministro guardasigilli. Questo dovere nasce dallo Statuto che affida al Re e alle due Camere l'esercizio del potere legislativo.

Se per la indipendenza delle due Camere lo Statuto vuole che ciascuna di esse faccia il proprio regolamento, non vi ha sanzione contraria alla presenza dei ministri della Corona.

La diligenza del guardasigilli deve impedire l'urto dei due regolamenti o la violazione di alcuna prerogativa statutale. Voi lo sapete bene,

che per quanto lo Statuto dica regolamento, in sostanza si tratta di una legge autonoma. Il nostro regolamento è legge superiore persino alle leggi organiche dello Stato, tanto che stabilisce, per esempio, che il senatore, il quale è accusato, dando le dimissioni, è rinviato al potere giudiziario comune, sapendosi che il Senato ha giurisdizione superiore alle altre giurisdizioni.

Che il suo regolamento equivalga ad una legge è fatto certissimo. Il cittadino può denunciare alla IV^a Sezione del Consiglio di Stato e innanzi a tutte le magistrature, i regolamenti contrari alle leggi, ma non potrebbe denunciare il nostro.

Citerò un esempio, che l'amico Arcoleo certamente conosce. In Francia, nel regolamento delle assemblee, è sanzionato che il membro, che perturba l'ordine, dopo l'ammonimento può anche essere espulso per un dato periodo di giorni dall'assemblea e può essere privato con voto dell'assemblea dell'indennità o gettone di presenza.

Il Cassagnac ed il Baudry d'Ausson furono dalla Camera dei deputati posti fuori dell'aula e privati dell'indennità. Citarono il tesoriere della Camera, chiedendo che non si potesse per disposizione di regolamento negare il pagamento che la legge conferisce ai deputati. Le magistrature di Francia con quattro sentenze concordi decisero, che, benchè si usi la parola « regolamento » la disciplina dell'Assemblea è legge singolare e di tale importanza che soprasta alle altre.

Io invito il mio amico Arcoleo a citare un solo caso in cui si sia discussa una riforma del regolamento senza la presenza del ministro guardasigilli, ed io gli darò ragione.

Egli ha affermato che fu presa in considerazione la proposta del Casana e di altri senza la presenza dei ministri. Quest'assenza potrebbe essere un errore. Ma non per questo precedente il mio amico, dicendo che il senatore Pierantoni non era presente, può invocare un precedente che m'impedisca di raccomandare l'osservanza dello Statuto.

Io domando, questa proposta che giro ha fatto? Viene dagli Uffici?

Voci. Sì, sì.

PIERANTONI. Ebbe applicata la procedura delle leggi? Pel nostro regolamento queste

proposte riforme hanno tutte un carattere di legge; occorre la presenza dei rappresentanti della Corona.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Ho chiesto di parlare quasi per fatto personale quando il senatore Pierantoni mi ha fatto l'onore di nominarmi, solo perchè io, nella mia ignoranza, mi rivolgevo a lui così dotto, domandandogli quale legge rendeva indispensabile per la discussione di ogni riforma da apportarsi al regolamento, la presenza del ministro guardasigilli.

Egli ha fatto un bellissimo e dotto discorso, ma francamente non mi ha dimostrato per quale legge noi, oggi, per l'assenza del guardasigilli, non possiamo discutere questa proposta.

Mi permetto poi di fare osservare al senatore Pierantoni, e credo che il Senato dividerà la mia opinione, che qui si tratta di una questione di una semplicità tale che a me non pare che valga la pena di chiederne la sospensione, solo perchè è assente il ministro di grazia e giustizia.

Quale è la proposta Arcoleo, ossia quella che ora dobbiamo discutere? Che sia inserita nel nostro regolamento una disposizione per la quale, invece di nominarsi volta per volta una Commissione che studi ogni proposta di modificazione al regolamento, ne sia nominata una al principio di ogni sessione per far questi studi. A me pare si tratti di cosa così semplice, che può quasi paragonarsi a quelle deliberazioni che spesso prende il Senato, quando delibera che un disegno di legge, invece di seguire la procedura ordinaria, sia demandato ad una Commissione speciale.

Ora mi permetta il senatore Pierantoni che io, pur dichiarandomi profano nelle scienze giuridiche, possa dire che la discussione di questa proposta, che non fa che mutare semplicemente il sistema di procedura, stabilendo che si nominino una sola Commissione permanente in luogo di diverse da nominarsi caso per caso allo scopo di studiare ogni modificazione del nostro regolamento, non turbando nessun principio legislativo, non può essere sospesa per l'assenza del guardasigilli, e prego perciò il Senato di voler procedere nella discussione.

Presentazione di un disegno di legge.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento, per maggiori assegnazioni per il servizio di vigilanza per l'applicazione delle leggi operaie.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro di agricoltura della presentazione di questo disegno di legge, che sarà passato alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione della proposta del senatore Arcoleo.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare; però la prego di essere, quanto più può, conciso.

PIERANTONI. Ella, onorevole Presidente, ha la responsabilità di questa questione.

Il mio buon amico, il senatore Melodia, sa che fra i senatori vi è un diritto di eguaglianza, ed io non mi credo superiore a nessuno, molto meno a lui che è il presidente dell'Ufficio centrale. Io non voglio insegnare a lui lo Statuto; chiedere tale lezione inopportuna sarebbe per parte sua troppa modestia, per parte mia un'ambizione.

Una volta che osservando il regolamento tutte le proposte che si fanno in ordine al nostro regolamento sono equiparate alla procedura dell'esame della legge...

MELODIA. Non c'è questo.

PIERANTONI. ... La cortesia e l'umiltà che vi distinguono nella parola, non vi manchi nel lasciar dire.

Questa proposta perchè è andata agli Uffici? Perchè si fece una relazione? Non sarebbero gli articoli votati come legge. Tutte le volte che si fecero mozioni per ottenere riforme al regolamento si riconobbe che bisognava consultare gli Uffici.

L'antica e costante consuetudine corrisponde al principio fondamentale dello Statuto che divide il potere legislativo tra il Re e le due Camere. Il Re è rappresentato dai ministri nelle due Assemblee.

La disposizione, per cui ciascuna delle due Camere deve fare separatamente il proprio regolamento, non deroga al principio fondamentale che la Corona debba essere sempre rappresentata.

Nell'ordine del giorno ho letto due cose: la proposta di una Commissione che per me è la cosa più innocente della terra; e una proposta di 47 senatori. Potrei dire che non ho veduto mai una proposta ch'è una vera votazione palese, per cui le minoranze sono già vinte. Questo non è corretto. Ma non volendo censurare i miei colleghi, invece proporrei che tanto la proposta della Commissione, quanto le altre fossero rinviate all'ora calma e mite del mese di novembre.

Ora è entrato nell'Aula il ministro di agricoltura, industria e commercio, che già fu ministro guardasigilli. Egli per caso è venuto a diminuire l'importanza dell'osservazione fatta: però prometto al mio amico Arcoleo uno scritto speciale su questo argomento. (*Bene*).

ARCOLEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Io non ho altro da aggiungere rispetto alla mia proposta abbastanza semplice; non devo che ringraziare l'Ufficio centrale di averla accettata e farmi l'augurio che il Senato voglia approvarla. Mi riservo, se occorre, di riprendere la parola quando verrà in discussione l'altra proposta, se l'Ufficio centrale crede insistere.

CASANA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA, *relatore*. La proposta del senatore Arcoleo passata attraverso l'Ufficio centrale, prese una forma un po' diversa; a questa il senatore Arcoleo diede la sua adesione, e a sua volta propose una modificazione.

Dichiaro che l'Ufficio centrale accetta la proposta di modificazione che il senatore Arcoleo ha presentato; per conseguenza, se si tratta di passare ai voti, pregherei il Presidente di mettere in votazione la proposta dell'Ufficio centrale con la ultima modificazione del senatore Arcoleo.

PRESIDENTE. Allora leggerò tutto intero l'articolo proposto dall'Ufficio centrale e completato con la proposta del senatore Arcoleo.

« In principio di ogni sessione il Senato nomina a squittinio segreto ed a maggioranza

assoluta dei votanti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4, le seguenti Commissioni permanenti:

« Una Commissione per il regolamento interno, una Commissione di finanze, una Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, una Commissione per le petizioni, una Commissione di contabilità interna, una Commissione per i trattati internazionali, una Commissione per i decreti registrati con riserva, una Commissione per la biblioteca.

« La Commissione per il regolamento interno si compone di 7 membri compreso il Presidente del Senato che la presiede.

« Spetta ad essa l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di riforma al regolamento durante la sessione ».

Pongo ai voti questo articolo che sostituirà il primo comma dell'art. 32 del regolamento.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Questo articolo sarà poi votato a scrutinio

Discussione della proposta di aggiunta al regolamento del Senato (N. LVII - Documenti).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione della proposta di aggiunta al regolamento.

Si tratterebbe di un articolo aggiunto, che prenderebbe il n. 36 bis, che leggo:

Art. 36 bis.

Le adunanze del Senato si tengono di regola dal primo giorno feriale alla metà di ciascun mese, salvo a continuarle oltre quel limite fino ad esaurimento dell'ordine del giorno.

È però in facoltà del Presidente di fissare le adunanze anche fuori di quei periodi per motivi di vera urgenza, od altrimenti quando vi fossero stati impedimenti alla convocazione nel periodo normale; ma in questi casi la convocazione e l'ordine del giorno devono essere possibilmente partecipati ai senatori almeno tre giorni prima.

È aperta la discussione su questa proposta. Il senatore Finali ha facoltà di parlare.

FINALI. Io sperava e soprattutto desiderava vivamente che, dopo la votazione della proposta Arcoleo, questa proposta speciale e con-

creta di modificazioni al Regolamento, se non ritirata, fosse rimandata ad altra occasione, a quando cioè la Commissione per la riforma del Regolamento interno avesse potuto occuparsene: mi dispiace che questo non sia accaduto, per considerazioni obbiettive e anche personali, perchè mi duole mettermi in opposizione con gli onorevoli componenti l'Ufficio centrale e col gran numero dei sottoscrittori della proposta, tutti rispettabili colleghi, fra i quali ho anche dei carissimi amici.

Dirò pochissime parole, le quali, o debbono avere un'efficacia tale da persuadere il Senato; o è inutile che mi dilungassi sull'argomento.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PIERANTONI. Domando di parlare.

FINALI. Mi dispiace da un pezzo che il Senato, a cui ho l'onore di appartenere da lungo tempo, onde sono divenuto anche per anzianità di nomina uno dei più vecchi di voi, mi dispiace, ripeto, che il Senato non segga tanto tempo quanto siede la Camera dei deputati; perchè, sebbene non vi sia nello Statuto alcuna disposizione a questo proposito, oltre quella che stabilisce che le sessioni delle due Camere comincino e finiscano nello stesso tempo, vi è, a mio avviso, implicito il concetto, ed il presupposto che le due Camere seggano nello stesso tempo; e il non accader questo non è scevro di inconvenienti. Lo sanno tutti i miei onorevoli colleghi, e lo sa specialmente la Commissione permanente di finanze, alla quale, con il mio amico e collega Blaserina, ho l'onore di appartenere da molto tempo.

Il fatto di non poter rinviare all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge, che potrebbe essere migliorato con una modificazione qualsiasi, è pieno di inconvenienti. È poi avvenuto più di una volta, che in circostanze gravissime, anche sotto l'aspetto politico, in momenti che hanno portato a crisi e a mutamenti ministeriali, il Senato non sedesse; la qual cosa ha nociuto, permettetemi di dirlo, al concetto politico che il Paese si forma del Parlamento nazionale.

Ora, se si va a stabilire che il Senato di regola siederà la seconda metà del mese, e lascerà che nella prima metà la Camera dei deputati vigili sola sull'andamento e sulla condotta del Governo, e provvegga all'opera legislativa,

non pare a me cosa che giovi, nè al prestigio delle istituzioni, nè nella dignità del Senato, e che possa essere dal Senato approvata.

Io non aggiungo altre parole; sono anche troppe quelle che ho detto; perchè, ripeto, certe considerazioni o si impongono per la loro evidenza, o è inutile raccomandarle con molte parole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Sono certo che i numerosi colleghi che hanno dato il loro voto alla proposta iniziata dall'onor. Casana avranno tanta virtù da non credere che chi combatte la loro proposta voglia recare ad essi dispiacere. Tutti siamo qui animati dal sentimento di fare il meglio che si possa a mantenere alto il prestigio della nostra assemblea; onde vuolsi desiderare la più ampia larghezza di opinioni.

Non si può pretendere che un'assemblea, la quale non emana direttamente dal voto popolare, possa avere la stessa vitalità, la medesima energia che ha l'assemblea elettiva. Questa diminuzione di forze è comune a tutti gli Stati rappresentativi che adottarono il sistema bicamerale.

Ricorda ciascuno di voi quello che scrisse il conte di Cavour sulla formazione del Senato Subalpino, imitazione della Carta francese riveduta per l'esaltazione al trono di Luigi Filippo. Il grande statista, fautore del sistema delle due Camere, affinché l'impulso acceleratore fosse combinato con la forza moderatrice, volendo (ricordo testuali parole) che accanto alla molla che spinge fosse il pendolo che regola e rende il moto uniforme, dichiarò che per ottenere ciò non bastava scrivere nello Statuto che si hanno due Camere; ma bisognava fare che quella, il cui ufficio è di temperare l'azione dell'altra, possedesse una forza intrinseca tale da opporre una efficace resistenza all'altra, quando le passioni disordinate, gli impeti popolari potrebbero prevalere. Una Camera scelta dal potere esecutivo fra certe categorie determinate non potrebbe controbilanciare in nessun modo l'azione della Camera popolare.

Tanto ciò sembrò vero che nei momenti fortunosi dell'anno 1849, gli stessi senatori, che erano stati nominati dal Re a proposta dei ministri, quando si sperava la unione delle pro-

vincie dell'Alta Italia, domandarono la riforma dello Statuto in un paragrafo dell'indirizzo proposto dai senatori Balbi e Doria. Il nostro Senato è composto da 21 categorie, delle quali soltanto una categoria è rimasta abolita, quella dei vescovi, perchè non vi sono più vescovi di Stato.

Secondo il più recente elenco 348 sono i senatori che compongono la nostra assemblea, e sono ammiragli, generali, supremi magistrati dello Stato, sono largamente rappresentati il Consiglio di Stato, che ha oggi anche potere giurisdizionale, la Corte dei conti, la Corte di appello e la Corte di cassazione. Se si volesse assidua la presenza di questi dotti e autorevoli colleghi alle nostre sedute, le più alte funzioni della vita dello Stato rimarrebbero paralizzate; onde contro il testo dello Statuto, il quale comanda che la metà più uno dei senatori formi la maggioranza legale, in tanta dovizia di colleghi ci siamo accontentati di una media di 84 votanti e qualche volta anche di un numero minore.

Aggiungo anche un'altra considerazione: qui nel Senato sono rappresentate le alte dignità della scienza, a cui non ho l'onore di appartenere, perchè io ottenni la capacità senatoriale dalla vita passata in Montecitorio. Se tutti i professori abbandonassero le cliniche mediche e chirurgiche, le scuole di perfezionamento, gli Istituti superiori, non so quale sarebbe la sorte della coltura nazionale; onde i senatori professori fanno bene ad astenersi il più che possono dall'intervenire in Senato. Pertanto deploro che i professori per entrare in quest'aula abbiano bisogno del battesimo delle accademie (*ilarità*). Nulla dico poi degli agenti diplomatici; quelli a riposo parte vivono nelle loro terre a rivedere le antiche amicizie di gioventù, parte di essi sono assidui (qui vedo accanto a me il mio buon amico Alberto De Sonnaz); ma altri agenti diplomatici senatori sono in Parigi, in Inghilterra e possono anche essere nelle Americhe. Come adunque un'assemblea composta di alte dignità ufficiali vorrebbe avere una forte energia politica?

Il conte di Cavour aveva vaticinato che « non avrà mai un Senato di nomina Regia, per categorie di grandi dignità, una forza da contrapporre alla grande energia popolare ». Si aggiunga quello, che tutti gli scrittori avevano

insegnato e che l'esperienza ha dimostrato, che simiglianti assemblee sono sempre elette per prevalenza di maggioranze politiche, onde, quando alcune maggioranze tennero lungo tempo, ai primi attriti che sorgono contro i nuovi governanti di una evoluzione politica conviene fare quello che con la frase inglese si dice l'«*inforata*». Dunque bisogna prendere la nostra istituzione come essa è sino a quando non ne addimandiamo la riforma.

Vuolsi pure considerare che con la inferiorità del numero elettivo, e Goethe disse: *i numeri fanno il mondo*, mancano a noi le grandi cure locali, gli stimoli elettorali e i locali interessi, che muovono di continuo i deputati. E la prova esteriore si raccoglie dalla diversità dei regolamenti delle due assemblee quanto all'esercizio del sindacato politico. Nella Camera elettiva l'interpellanza è separata dall'interrogazione; appo noi non esiste questa distinzione.

Vi è poi da considerare, che non il potere legislativo è la sola azione importante della vita parlamentare: e qui sono d'accordo col senatore Finali quando ha detto che spesso ci rassegnamo a fare ufficio di registro, deplorando di doversi votare le leggi di finanza che vengono all'ultima ora quando il restituire una legge emendata non sarebbe più possibile.

L'altra grandiosa funzione del potere legislativo è il così detto potere di sindacato. Egregi colleghi ci hanno presentato una dolorosa statistica, la quale dimostra che le interpellanze proposte nel 1905 non sono state discusse neppure nel marzo o nel maggio del 1906. Spesso sentii dire dai colleghi, i quali le proposero, che le avevano proposte per fatti consumati sotto un Ministero di poi caduto. Si può fare l'elogio funebre ad un Ministero, ma non è clemente sindacarlo. (*Risa*).

Per quanto io non abbia il lungo servizio senatoriale del collega Finali, pure sono uno dei più vecchi senatori, perchè da 23 anni vivo in mezzo a voi che mi volete tutti un gran bene e me ne avete date certissime prove.

Ora io domando: È assolutamente necessario un lungo studio? Occorre una Commissione? Ovvero col presente regolamento molti danni non potrebbero essere corretti poichè il maggiore numero dei senatori deve esercitare uffici spettanti ad altre funzioni dello Stato? Perchè gli Uffici si debbono adunare periodicamente

prima della seduta pubblica, quando non possono intervenire molti magistrati, altri funzionari, molti professori ed altri ufficiali dello Stato? Si dovrebbe convocare il Senato ogni giorno o per il lavoro degli Uffici o per la riunione degli Uffici e per le sedute pubbliche. È possibile la consuetudine di iscrivere all'ordine del giorno una grande quantità di progetti di legge?

Voi spesso mi dite che io mi occupo di molte cose. Sì, me ne occupo con passione minore della competenza. Ma, quando vengono in discussione numerose leggi, come può un senatore studiarle una per una e parlare su di esse e poi attendere al lavoro della revisione dei discorsi? Non torna ciò dannoso alle nostre fibre e molti non rimuove dal dire?

Io penso che basterà la seduta diurna di mezz'ora, in cui i senatori verrebbero a proporre ed a svolgere in tempo opportuno le interpellanze, perchè si dica che il Senato ha fatto meglio il suo dovere. È necessario che nei momenti difficili il Senato possa dire la sua parola e che per la mancanza delle leggi non si paralizzi l'azione di sindacato e di consiglio.

È anche buona cosa il distrarre un po' i ministri dall'atmosfera di Montecitorio. Quanti ministri si rovinarono la salute per stare sempre a Montecitorio a rispondere alle interpellanze e ai fatti personali? (*Si ride*). Il Senato potrebbe essere per essi come una stazione climatica; una volta io chiamai il Senato i *Campi Elisi della politica* e ne ebbi le lodi dall'onor. Vigliani. (*Si ride*).

Gli Uffici siano adunque riuniti nelle ore possibili per l'adempimento de' doveri parlamentari e di stato. Si apra ogni giorno il Senato, affinchè ciascun senatore abbia il diritto di far annunziare alcuna interpellanza. Io discorrendo su questo antico tema di una maggior azione da ottenersi dal Senato citai l'esempio di altri paesi in cui persino quando sono prorogate le Camere rimane una Commissione di vigilanza a soccorrere il Presidente nei casi difficili. Non vediamo ogni giorno quanti fatti dolorosi succedono? Scioperi, conflitti sanguinosi, crisi frequenti.

In tutti questi casi il Senato quasi sempre è a domicilio. Ammiro il sentimento degli egregi colleghi, i quali si allontanano dalle loro case,

scendono dalle Alpi o vengono dalla Sicilia, e giustamente si sentono, direi, offesi o delusi quando appena giunti ascoltano la triste rituale formola: *Il Senato sarà convocato a domicilio*, ma non mi par giusto che si debba violare la disposizione dello Statuto, il quale vuole che le due Camere funzionino contemporaneamente, e che si voglia impedire il lavoro necessario di continuità. Il Senato deve dare prova di zelo, agire e reagire contro viete abitudini.

Prego quindi l'egregia Commissione di accettare la proposta Finali, logica ed anche assorbente, perchè, nominandosi una Commissione, che proporrà correzioni al regolamento, le sarà commesso l'ufficio di fare maggiori studi. A novembre potremo presentare emendamenti e meditare se si possa contentare la nobile ambizione di molti uomini di merito che vogliono prendere parte ai nostri lavori.

L'onor. Finali non ha bisogno di appoggio. Non ho voluto tacere la mia opinione conforme a quella da lui esposta, ho voluto del pari indicare quanto si potrebbe fare con lo stesso regolamento in vigore.

Arrivati ad un'ora tarda, prego l'umanità e la cortesia dei nostri colleghi di rimandare a novembre l'esame e la discussione delle riforme contentandosi ora della introduzione di una Commissione per la emendazione del regolamento.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Certo io non potevo essere confortato da maggior autorità di quella del senatore Finali, e dalla adesione dell'onorevole Pierantoni. Mi ero permesso di proporre un ordine del giorno il quale precisamente risponde alle parole dette dall'onor. Finali, e risponde anche a quanto ebbi l'onore di dire al Senato quando si trattò della presa in considerazione della proposta Casana.

Non vengo a dire già che la proposta votata dal Senato assorba quella dell'Ufficio centrale; mi parrebbe poco rispetto, poca deferenza e anche poca gratitudine agli egregi colleghi che hanno voluto presentare una proposta che invoca prestigio di cose, frequenza di persone, diligenza ed ordine nei lavori. In questo non possiamo essere che unanimi tutti. Se la proposta d'iniziativa dell'onor. Casana ha poi

prodotto presso l'Ufficio centrale, del quale egli è parte autorevole, un'altra proposta, la mia, che è stata votata dal Senato; se l'esame in merito può essere fatto in tempo più opportuno anche tenendo conto delle considerazioni che egli svolse a nome di 47 colleghi o che potrebbe svolgere oggi, perchè pregiudicare la cosa, oggi, con evidente pericolo di ripulsa?

La stessa Commissione permanente tenendo conto di queste considerazioni, potrebbe avvisare al modo migliore onde assicurare la diligenza nei nostri lavori.

Il mio ordine del giorno invitava dopo un plauso all'iniziativa dei nostri colleghi e dell'Ufficio centrale, un rinvio a tempo più opportuno, e quindi il Senato si riservava ogni ulteriore deliberazione. Io credo che questo possa anche garantire il giusto amor proprio e la considerazione che meritano l'Ufficio centrale e i colleghi. Del resto, sono sicuro che la Commissione permanente avviserà non solamente alla questione delle tornate che è puramente formale, ma alla questione più intima, che, dirò così, riguarda il Senato come corpo politico, non già nel senso di fabbricare o demolire ministeri, ma nel senso più alto di custodire le istituzioni, di dare le linee direttive, anche senza voti politici, al Governo, e assicurare gl'interessi del paese.

Anche noi siamo una rappresentanza che, se non attinge il suo valore all'urna ed ai comizi, lo deriva da una più serena visione dei bisogni del paese, dalla conoscenza più sicura dei rapporti tra le funzioni permanenti dello Stato e le attività mobili, fluttuanti, feconde della società. Ond'è che io mi auguro che il Senato abbia la coscienza di farsi valere di fronte al Governo e possa sfuggire alla dolorosa alternativa in cui siamo oggi sotto una legge fatale che incombe sui nostri lavori (come ha detto bene il collega Finali), vale a dire che dinanzi a un cumulo di progetti di legge, emendarli non si può, respingerli non si deve, e così tutta la nostra attività si svolge in una brusca alternativa tra lo stillicidio durante cinque mesi, e l'uragano estivo che irrompe poi nei mesi di giugno e luglio... (*benissimo — Approvazioni*) dovendo votare senza discutere e provvedendo così molto male alla nostra dignità e all'interesse stesso del Governo, che a noi dovrebbe chiedere una maggiore so-

lidarietà di sentimenti e di sindacato parlamentare.

È perciò che con questo augurio io spero che l'Ufficio centrale voglia accettare il mio ordine del giorno che, credo, possa conciliare tutte le opinioni e salvaguardare la dignità del Senato, che è dignità del Governo e del Parlamento. (*Benissimo — Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Ora do lettura dell'ordine del giorno di cui ha testè parlato l'onorevole senatore Arcoleo e che è concepito in questi termini:

« Il Senato, plaudendo in massima all'iniziativa dei proponenti e all'opera dell'Ufficio centrale, nel comune intendimento di assicurare la frequenza e l'ordine dei suoi lavori, riserva ogni ulteriore deliberazione ».

Ha facoltà di parlare l'onor. Blaserna.

BLASERNA. Signori senatori. Veramente dopo le autorevoli parole del mio amico e collega Finali, e quelle dei senatori Pierantoni e Arcoleo, io non ho più molte cose da dire; perchè dichiaro francamente, che concordo interamente col loro modo di vedere. Anzi, devo dire di più; io oggi sono rimasto sorpreso di vedere, che questa discussione era sorta; perchè dal momento che noi abbiamo nominato, o che vogliamo nominare una Commissione permanente, che dovrà occuparsi di questa e di altre questioni, mi pareva la cosa più naturale quella di aspettare che questa Commissione prima sia nata, esami poi il complesso delle questioni e presenti infine le sue conclusioni; questo mi pareva cosa tanto naturale, che, lo ripeto, sono rimasto sorpreso di vedere risorgere così all'improvviso una questione speciale.

Io pregherei dunque l'Ufficio centrale di volere accettare l'ordine del giorno che è stato presentato dal nostro collega Arcoleo, sul quale, mi pare, che tutti possiamo essere d'accordo.

Io per il primo sono stato lietamente sorpreso, quando ho visto una proposta firmata da quaranta e più dei nostri colleghi, molti dei quali non risiedono a Roma. Io mi sono detto: questa sarà una grande fortuna se molti dei nostri colleghi, che stanno fuori di Roma, si propongono di venire a prendere parte ai nostri lavori, intervenendo regolarmente alle sedute: questa prospettiva credo che debba far piacere a tutti. Ma in quanto alla soluzione del problema, la cosa vi parrà ben diversa, se vor-

rete rammentare quel che avete sentito dire oggi, e dal collega Finali e dal collega Arcoleo, e dal collega Pierantoni, i quali hanno portato degli argomenti così importanti, che certamente uno studio serio e profondo della questione merita di essere fatta; ed è a ciò che si provvede coll'ordine del giorno proposto dal collega Arcoleo.

Io pregherei quindi l'Ufficio centrale a voler accettare quest'ordine del giorno, perchè la nuova Commissione possa venire a novembre non solamente con una, ma forse con una serie di proposte su tutto il vasto problema del nostro regolamento interno.

L'ultima parola ancora che voglio dire è questa, che, naturalmente, i Regolamenti che potremo escogitare saranno belli e buoni, ma la cosa principale è di aver fiducia nel nostro Presidente, il quale saprà regolare i nostri lavori nel modo più conveniente.

Le circostanze sono così diverse da un mese all'altro, da una settimana all'altra, da un semestre all'altro, che un regolamento difficilmente le può prevedere. In fondo è proprio l'azione del Presidente quella nella quale bisogna aver fiducia, ed anche per questo concetto io prego il Senato a voler accogliere l'ordine del giorno del collega Arcoleo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casana.

CASANA, *relatore*. Debbo innanzitutto adempiere a un dovere verso il Senato, ed è quello di farmi interprete non solo del pensiero mio, ma del pensiero e del sentimento di tutti coloro i quali credettero con la proposta stata trasformata dall'Ufficio centrale, migliorandola, di rendere più facile l'adempimento del dovere senatoriale. Si ritenne che per essa le discussioni potrebbero avere il concorso di molte maggiori menti, le quali, a sempre maggior prestigio del Senato, potrebbero rendere ognor più nutrite e, per conseguenza più proficue, le discussioni nel campo legislativo; mentre nel campo politico, quanti più facilmente parteciperebbero ai lavori del Senato e gioverebbero a mantenervi quel sentimento caldo, alto, patriottico, che, senza dubbio, è in tutti noi, ma che malauguratamente, per la difficoltà per molti di noi di intervenire alle sedute, non si manifesta sempre così potente come potrebbe e dovrebbe.

È stato lamentato che purtroppo si vada a

mano a mano fuori di quest'aula diffondendo una tendenza per la quale il Senato non è tenuto in tutto quell'alto conto che merita; e mi è doloroso dover ricordare che di ciò vi è un esempio recentissimo. In una relazione, che non nomino, perchè porta i nomi di due carissimi tra i membri del Gabinetto, si parla di due progetti di legge, come se fossero già leggi, mentre uno di essi ancora deve avere la sanzione del Senato. Evidentemente quel funzionario che scrisse la relazione (alla quale i due ministri inavvertentemente diedero i loro nomi, senza fare attenzione a quella grave, per me gravissima, svista) ritenne che per il fatto solo che la legge in progetto era stata approvata dall'altro ramo del Parlamento, si dovesse ritenere già quasi sanzionata...

Una voce: Sarà un errore del copista.

CASANA, *relatore*. ...Supponiamo anche che sia un errore del copista. E ritorno al mio concetto. Coloro che, residenti o non in Roma, avevano fatto la proposta, speravano che per lo meno nei primi mesi di ripresa annua, i lavori del Senato si sarebbero svolti con una certa regolarità, per modo che a tutti i senatori fosse dato intervenire alle sedute pubbliche.

È noto come sia avvenuto più volte che dei senatori, i quali volevano adempiere al primo loro dovere di prestare giuramento, ebbero occasione di venire due o tre volte a Roma per incontrarvi l'ingrata sorpresa di sapere che le sedute erano state interrotte precisamente il giorno prima.

Ora io mi faccio interprete di quegli egregi colleghi che fecero la proposta, per dichiarare che se essi la presentarono, perchè profondamente convinti della sua necessità, essi sottomettendola all'esame del Senato, sono pronti ad accettarne il sapiente giudizio.

Quando chi ha l'onore di parlare si trova a dover rilevare l'espressione di alti principii espressi da persone quali sono i senatori Finali, Pierantoni, Arcoleo e Blaserna, se non badasse che al sentimento personale, dopo la fatta dichiarazione potrebbe anche tacersi. Ma il relatore ha pure un altro dovere, quello di giustificare l'azione dell'Ufficio centrale. Ora l'Ufficio centrale non ha dimenticato che il Senato è tale corpo politico che, pur operando con maggiore ponderatezza, scevro dagli impulsi delle passioni, non per questo deve ri-

nunciare a quella energia politica che gli spetta e che deriva dall'essere composto di personaggi, i quali hanno consumato la loro esistenza in gran parte a servizio del Paese, dandogli tutto il valore del loro ingegno, tutto l'amore loro per la nostra patria.

Nè ciò è escluso, è anzi, secondo l'Ufficio centrale, favorito dalla proposta in esame, che mira a riparare ad un grave inconveniente.

Gettate uno sguardo alla tabella che ha seguito la prima proposta. Dal 4 al 22 marzo 1905 e dal 15 aprile all'11 maggio ad esempio, che sono epoche nelle quali il Senato non fu convocato, poteva un senatore fare qualcosa di più di quello che farebbe se la proposta fosse adottata?

Tutto questo dico a giustificazione dell'atto dell'Ufficio centrale, il quale, mentre accolse il concetto della normalità delle riunioni, volle però, con le disposizioni introdotte, che fosse in facoltà del Presidente di fissare il giorno delle adunanze, anche fuori di quei periodi di tempo, per motivi di urgenza o per la ripresa dei lavori parlamentari, dispensandolo in quei casi dal preavviso dei tre giorni, e credendo così di provvedere a tutte le possibili contingenze straordinarie, specialmente politiche.

Io avevo il dovere di spiegare i motivi per i quali l'Ufficio centrale secondò la domanda degli egregi senatori proponenti. Giunto però a questo punto, io dichiaro, d'incarico dei colleghi dell'Ufficio centrale, che non ci opponiamo affatto all'ordine del giorno proposto dall'onorevole senatore Arcoleo. Un sentimento solo aveva animato i proponenti, un sentimento solo aveva animato l'Ufficio centrale: quello di fare una proposta che essi credevano degna di essere sottoposta alla saviezza dei colleghi. I colleghi credono ora che sia bene rimandare alla stessa Commissione permanente, che si è testè deliberata, l'esame di quella proposta o di quell'altra che renda possibile dare un po' più di regolarità alle tornate del Senato, e l'Ufficio centrale si rimette, deferente, all'avviso dei colleghi. Mi sia concesso soltanto di pregare il senatore Blaserna di volere tener conto dell'atto di abnegazione che compie l'Ufficio centrale, perchè, se egli si è meravigliato che, dopo approvata la prima proposta, quella che discutiamo non sia passata subito alla Commissione permanente perchè la esa-

minasse, io all'a mia volta mi meraviglio che egli non abbia pensato che il sottrarre a una Commissione, che legalmente l'aveva esaminata, una proposta, per mandarla ad un'altra, non può evidentemente essere la cosa più gradita per l'amor proprio dei componenti la prima Commissione.

Ma, siccome qui non facciamo nessuna questione di amor proprio, e due soli sentimenti ci animano, il prestigio cioè del Senato e la deferenza verso i colleghi, così anche di questa osservazione prego l'amico Blaserna di non far caso, e dichiaro che l'Ufficio centrale accetta l'ordine del giorno del senatore Arcoleo. (*Benissimo*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i senatori segretari di voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione della proposta di aggiunta al regolamento.

BLASERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. Sono perfettamente d'accordo col mio collega Casana che la questione doveva essere così definita. Dal momento che si è nominata una Commissione, alla quale l'Ufficio centrale si è associato e che dovrà occuparsi in permanenza di tutte le questioni riflettenti il regolamento interno, mi pareva naturale che anche la proposta Casana fosse deferita all'esame di questa Commissione.

In ogni caso, io ringrazio il senatore Casana e l'Ufficio centrale, di aver accettato l'ordine del giorno, che rappresenta i desideri di noi tutti.

MELODIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Il relatore ha già completamente ed esaurientemente risposto, ed ha dimostrato quale era l'intendimento dell'Ufficio centrale; solamente mi permetto di fare una domanda. Essendo stata votata la proposta del senatore Arcoleo nella quale è detto che ad ogni prin-

cipio di sessione viene nominata una Commissione permanente, domando se si creda che vi sia bisogno di un voto del Senato per dichiarare se si deve aspettare il principio della sessione futura, perchè queste disposizioni entrino in vigore, oppure che eccezionalmente si nominino ora la nuova Commissione.

Io credo che il Senato in un senso o nell'altro debba prendere un provvedimento.

A nome dell'Ufficio centrale, ringrazio poi il senatore Blaserna delle gentili parole a questo rivolte, confermate pienamente, quando egli, con la sua squisita cortesia ha dichiarato di credere che quest'Ufficio centrale fosse quello che potrebbe addivenire la Commissione permanente. Questa sua idea toglie alle sue parole quello che poteva esservi di men che affettuoso per i colleghi che compongono l'Ufficio centrale.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Sono molto soddisfatto e contento delle dichiarazioni fatte dal relatore Casana e dal senatore Melodia a nome dell'Ufficio centrale; il quale, avendo accettato l'ordine del giorno Arcoleo, ha mostrato di avere, con la elevatezza dell'animo, molta serenità di giudizio.

CAVALLI. Del resto è bene che sia avvenuta questa discussione.

PRESIDENTE. Anzitutto debbo porre ai voti l'ordine del giorno del senatore Arcoleo, che è stato accettato dall'Ufficio centrale, e in secondo luogo la proposta del senatore Melodia, circa il giorno in cui si dovrà nominare questa Commissione permanente.

Leggo ora l'ordine del giorno del senatore Arcoleo:

« Il Senato plaudendo in massima all'iniziativa dei proponenti ed all'opera dell'Ufficio centrale, nel comune intendimento di assicurare la frequenza e l'ordine dei lavori, riserva ogni ulteriore deliberazione ».

Chi intende di approvare quest'ordine del giorno, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

MELODIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA. Più che una proposta, io feci una domanda ed elevai un dubbio; ma, giacchè il Presidente ha parlato di una mia proposta, allora

io propongo che lunedì in seduta pubblica il Senato proceda alla nomina dei membri della Commissione permanente per il regolamento.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. Credo che la proposta del senatore Arcoleo debba essere, innanzi ogni cosa, votata a scrutinio segreto, e quindi prima di venire alla...

Voci. Sì, sì.

BORGATTA ... proposta Melodia bisogna che il Senato voti alle urne la proposta Arcoleo. Parleremo in seguito del come e quando si dovrà nominare la Commissione permanente.

PRESIDENTE. L'osservazione del senatore Borgatta è perfettamente conforme al nostro regolamento; del resto faccio osservare che io avevo già avvertito che la proposta del senatore Arcoleo doveva essere votata a scrutinio segreto.

Questa votazione la faremo in principio della seduta di lunedì, nella quale si delibererà pure sulla proposta del senatore Melodia.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 2,760,860.32 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1904-905, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso:

Senatori votanti	79
Favorevoli	72
Contrari	7

Il Senato approva.

Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906:

Senatori votanti	79
Favorevoli	73
Contrari	6

Il Senato approva.

Costituzione in comune autonomo della frazione di Rosazza:

Senatori votanti	79
Favorevoli	59
Contrari	20

Il Senato approva.

Concorso dello Stato nella spesa per monumento dei Mille sullo scoglio di Quarto:

Senatori votanti	81
Favorevoli	76
Contrari	5

Il Senato approva.

Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e per il Real Corpo del Genio civile:

Senatori votanti	77
Favorevoli	70
Contrari	7

Il Senato approva.

Cessione e riscatto di canoni e d'altri oneri reali:

Senatori votanti	79
Favorevoli	71
Contrari	8

Il Senato approva.

Costituzione in comune autonomo della frazione di Castelvecchio Calvisio:

Senatori votanti	79
Favorevoli	59
Contrari	20

Il Senato approva.

Presentazione di disegni di legge.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANO, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per i sottufficiali;

Approvazione della vendita a trattativa privata al comune di Palmanova di alcuni immobili.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione di questi due disegni di legge, che saranno passati agli Uffici.

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato tre disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Stanziamiento in bilancio di un fondo straordinario di L. 90,768.30 occorrente per eseguire lavori urgenti e indispensabili all'edificio del Museo nazionale di Napoli;

Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1901, n. 407, contenente provvedimenti per le scuole e per i maestri elementari;

Determinazione mediante decreto Reale per l'esercizio 1906-907 del numero degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie e governative.

Pregherei il Senato a volerli dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di questi disegni di legge, ai quali sarà dato corso a termini del regolamento.

Il signor ministro ha chiesto che questi disegni di legge siano dichiarati d'urgenza.

Se non si fanno opposizioni, l'urgenza s'intende consentita.

Leggo l'ordine del giorno per lunedì 9 luglio.

Riunione degli Uffici alle ore 10.30; quindi seduta pubblica alle ore 15, col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto di un'aggiunta all'art. 32 del Regolamento del Senato (N. LXV - *Documenti*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247);

Provvedimenti per l'esercizio delle ferrovie dello Stato (N. 292 - *urgenza*);

Costruzione delle strade ferrate complementari della Sicilia (N. 305 - *urgenza*);

Proroga del termine stabilito dall'articolo 2 della legge 9 luglio 1905, n. 295, per conseguire agevolazioni in tema di vulture catastali (N. 338);

Modificazioni al testo unico della legge sull'ordinamento dell'esercito (aumento di un maggior generale per il comando generale dell'arma dei carabinieri Reali) (N. 308 - *urgenza*);

Sull'organico dell'Amministrazione centrale della guerra (N. 307 - *urgenza*);

Classificazione del porto di Porto Torres in prima categoria nei riguardi alla navigazione (N. 316);

Tombola telegrafica a favore dei Regi spedali riuniti di Livorno (N. 229);

Separazione dei comuni di Lunamatrona, Collinas ed altri del mandamento di Mogoro e aggregazione dei medesimi alla pretura di Sanluri (N. 328).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 12 luglio 1906 (ore 21).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche